

STATUTO  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI

ART. 1  
DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile e delle disposizioni di legge nazionali vigenti, fra i soggetti appartenenti alla filiera produttiva del formaggio Caciocavallo Silano D.O.P., di cui all'art. 2 del D.M. 12 aprile 2000, un Consorzio volontario che correrà sotto la denominazione di "Consorzio di Tutela del formaggio con Denominazione d'Origine Protetta CACIOCAVALLO SILANO" che può essere abbreviato anche in "Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano " sia nei documenti che negli atti ufficiali.

Esso ha sede legale in Spezzano della Sila – località Camigliatello – via Forgitelle s.n.c. e sezioni in ciascuna delle Regioni di cui al Reg. CE n. 1263 del 1 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

La identificazione ed attivazione definitiva di ciascuna sezione avverrà mediante l'adozione di apposita deliberazione dell'Assemblea dei Soci del Consorzio di Tutela. Il Consiglio Direttivo può istituire una sede secondaria del Consorzio in comune diverso da quello ove è ubicata la sede legale.

ART. 2  
DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31/12/2024 e potrà essere prorogata a termini di legge.

ART. 3  
SCOPI

Il Consorzio non ha scopi di lucro.

Scopi del Consorzio sono:

- difendere e tutelare la produzione e il commercio del formaggio "Caciocavallo Silano" e l'uso della sua denominazione nel rispetto ed osservanza del disciplinare di produzione della DOP ed ottenere il riconoscimento dal MIPAF;
- promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità, la genuinità e le caratteristiche peculiari; propagandarne il consumo, agevolarne il commercio e l'esportazione.

Il Consorzio, tra l'altro, provvede:

- a) a promuovere e/o attuare iniziative e ricerche tendenti, nel rispetto della tradizione, al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo del formaggio "Caciocavallo Silano", dando ai consorziati le necessarie direttive ed adeguata assistenza di carattere tecnico anche con prescrizioni e consulenze sull'alimentazione delle vacche produttrici del latte destinato alla trasformazione per il formaggio, il tutto favorendo la istruzione professionale delle maestranze;
- b) a fornire assistenza tecnica alle aziende della filiera produttiva del Caciocavallo Silano DOP per favorire il miglioramento dello standard produttivo;

- c) ad esplicitare una costante vigilanza sul commercio del formaggio Caciocavallo Silano e sull'uso della sua Denominazione e dei contrassegni relativi , promuovendo, per la tutela del Consorzio e di tutti i produttori della D.O.P. Caciocavallo Silano, tutte le azioni, anche giudiziarie, necessarie ad impedire o reprimere abusi ed irregolarità in materia ;
- d) a collaborare, ai sensi della normativa in vigore in materia , per la parte di sua competenza, con l'Ispettorato centrale repressione frodi e con tutti gli altri Organi Istituzionali, in ordine alla vigilanza, tutela e salvaguardia della D.O.P. ed, in generale, all'applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni di origine protetta dei formaggi;
- e) a promuovere, in Italia e all'estero, il consumo di Caciocavallo Silano, attraverso l'organizzazione di iniziative intese a valorizzare il formaggio Caciocavallo Silano e ad accrescerne l'immagine e la notorietà;
- f) a promuovere tutte le iniziative rivolte alle eventuali modifiche ed integrazioni del disciplinare di produzione del Caciocavallo Silano D.O.P. registrato con Reg. CE 1263/96.
- g) a provvedere alla realizzazione di progetti ed attività promozionali per il mercato interno e/o estero attingendo, ove sussistano, ai benefici comunitari, nazionali e/o regionali.
- h) a detenere il marchio collettivo identificativo della DOP ed a concederlo in uso a quanti aventi diritto, soci e non soci ed a istituire, eventualmente, regolamenti interni, da approvarsi dal M.I.P.A.F., per disciplinare il buon funzionamento del Consorzio.
- i) ad aderire ad Associazioni, Società ed enti aventi scopi analoghi e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II  
CONSORZIATI  
ART.4

REQUISITI SOGGETTIVI

Possono essere ammessi al Consorzio quali soci, purché ne facciano richiesta, tutti i soggetti che singolarmente od in forma associativa o societaria, appartengano alla filiera produttiva del Caciocavallo Silano, individuati dall'art. 2 del D.M. 12 aprile 2000 " Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.", e cioè:

- gli allevatori produttori di latte;
- i caseifici
- gli stagionatori.

Qualora l'ammissione al Consorzio venga richiesta in forma associata è necessaria, ad eccezione di istanze presentate da cooperative di primo grado, la specifica delega dei singoli.

Tutti i soci devono dimostrare di essere assoggettati a verifica da parte dell'Organismo di controllo competente.

#### ART. 5

##### DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, unitamente alla quota di iscrizione ed ai documenti che comprovino il possesso dei requisiti necessari all'ammissione, al Consorzio .

Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni.

In caso di diniego, motivato e scritto, la quota versata sarà restituita.

Contro tale deliberazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione , al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente, entro 60 giorni, fatti salvi i diritti di legge.

Il nuovo ammesso sarà iscritto nel libro dei soci all'atto della relativa delibera del Consiglio.

#### ART. 6

##### OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto ed i regolamenti consortili, approvati dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, e di attenersi alle delibere prese dagli Organi Sociali;
- b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
- c) di apporre il contrassegno identificativo della DOP sul Caciocavallo Silano prodotto dopo che sia stato completato, con esito positivo, il controllo da parte dell'organismo di certificazione autorizzato;
- d) di consentire ogni forma di attività di vigilanza, ad esclusione di quelle demandate all'Organo di Controllo, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme di legge, dello Statuto o dei Regolamenti consortili.

#### ART. 7

##### DIRITTI DEL SOCIO

Fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 6, l'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato ad ottenere:

- a) di partecipare all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
- b) di godere dell'assistenza ed dei vantaggi previsti dal presente Statuto.

#### ART. 8

##### RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE

La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza od esclusione.

Il consorziato può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento mediante formale comunicazione da inviare , alla sede legale del Consorzio, mediante raccomandata ed ha efficacia dalla data di ricezione della stessa, fermo restando l'obbligo del socio receduto di versare quote e contributi in sospeso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere comminata dal Consiglio Direttivo a quel consorziato che:

- a) si sia reso colpevole di infrazioni statutarie o regolamentari o di altri atti che abbiano arrecato, o possano arrecare, nocumento al Consorzio;
- b) sia moroso per oltre 6 (sei) mesi nel pagamento delle quote, contributi e di tutto ciò

che, a qualunque titolo, deve al Consorzio.

#### ART. 9

##### OPPOSIZIONE DEL SOCIO

Contro le deliberazioni prese a norma dell'art 8 l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente, entro 60 giorni, fatti salvi i diritti di legge.

#### ART. 10

##### RESTITUZIONE QUOTE

La perdita della qualità di consorziato, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione della quota del Fondo consortile.

### TITOLO III

#### FONDO CONSORTILE

##### AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### ART. 11

##### FONDO CONSORTILE

Il Fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote di ammissione dei consorziati;
- b) dai contributi volontari e di incoraggiamento versati dai consorziati e da terzi, Enti pubblici e privati, e da eventuali donazioni o lasciti.

#### ART. 12

##### RISORSE DI GESTIONE

Alle necessità di gestione si provvede:

- a) con i contributi annuali consortili dovuti da tutti i consorziati;
  - b) con i contributi annuali finalizzati alla realizzazione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale della DOP Caciocavallo Silano;
  - c) con i contributi, in conto gestione, di Enti pubblici o privati;
- L'entità dei contributi di cui al punto b) è determinata, con delibera del Consiglio direttivo del Consorzio, in maniera proporzionale alla quantità di prodotto controllato e certificato dall'Organismo di controllo incaricato ed è dovuto al Consorzio, ai sensi della normativa in vigore, da tutti i soggetti aderenti al Consorzio e dai caseifici produttori di Caciocavallo Silano, non aderenti al Consorzio di tutela ma inseriti nel sistema di controllo. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata dall'art 3 del DM n. 61414 del 12 aprile 2000.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro crediti sul Fondo medesimo.

#### ART. 13

##### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consta di due parti: del conto economico e dello stato patrimoniale.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci .

#### ART. 14

##### SEZIONE

Le Sezioni sono amministrativamente autonome.

Esse però esplicano tale facoltà dopo aver sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo i loro preventivi di spesa che devono essere trasmessi alla Sede legale almeno 2 mesi avanti l'inizio dell'esercizio sociale.

Le Sezioni amministrano la gestione di esercizio di competenza nell'ambito delle autorizzazioni annuali deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni sono inoltre tenute a far pervenire alla sede stessa, alla fine di ogni esercizio, i consuntivi di spesa, per gli effetti di cui all'articolo precedente.

#### ART. 15

##### RISCOSSIONE CONTRIBUTI

Le Sezioni, nell'ambito della loro competenza territoriale, possono riscuotere, per conto della Sede, tanto le quote di ammissione degli associati, quanto i vari contributi nelle misure stabilite a norma di Statuto.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente la percentuale dei contributi stessi dovuta dalla Sede alle Sezioni.

#### TITOLO IV

##### ORGANI SOCIALI

#### ART. 16

##### ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri.

#### ART. 17

##### ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea con diritto di voto i consorziati che siano iscritti nel libro dei soci da 30 (trenta) giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea , che siano in regola con il versamento delle quote sociali e che siano

validamente inseriti nel sistema di controllo.

Ogni socio può delegare altro socio a rappresentarlo in Assemblea; tale delega deve risultare da atto scritto, firmato dal legale rappresentante del consorzio e deve altresì contenere l'esplicita ed integrale accettazione dell'operato del delegato.

La stessa deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ciascun consorzio non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### ART 18

#### CRITERI DI RAPPRESENTANZA

Ogni socio ha diritto ad un voto ed a una quantità di voti aggiuntivi calcolati secondo le seguenti classi:

da 0.1% A 5% voti aggiuntivi 1

da 5.1 A 10 voti aggiuntivi 2

da 10.1% A 25% voti aggiuntivi 3

da 25.1 % A 50% voti aggiuntivi 4

da 50.1% A 75% voti aggiuntivi 5

da 75.1% A 100 % voti aggiuntivi 6

in base al rapporto tra la quantità di prodotto rappresentato da ciascun socio, controllato e/o certificato, da parte dell'organismo di controllo a ciò incaricato ed il totale del prodotto per le singole categorie interessate:

1 – allevatori produttori di latte ( latte del singolo socio controllato/latte totale controllato dall'organismo di controllo a ciò incaricato);

2 – caseifici ( formaggio certificato/totale quantità di formaggio certificato)

3 – stagionatori ( formaggio stagionato/totale quantità di formaggio stagionato e certificato)

Per ogni anno sociale il calcolo del valore dei voti di ciascun socio viene effettuato sulla base dei dati produttivi dell'anno precedente.

Nel caso di consorziati che rientrano al tempo stesso nella categoria dei produttori di latte e dei caseifici o, analogamente, nella categoria dei caseifici e degli stagionatori, nel caso provvedano essi stessi alla stagionatura del prodotto, il valore complessivo dei voti di ciascuno e' determinato dalla somma dei singoli valori per ciascuna categoria rappresentata.

In caso di adesione al Consorzio in forma associativa, ai fini della partecipazione agli organi sociali ed alla manifestazione del voto ed a condizione di espressa delega dei soggetti, si consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.

#### ART.19

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

1 - approva il bilancio consuntivo;

2 - elegge i membri del Consiglio Direttivo;

3 - elegge i componenti del Collegio Sindacale e nomina il Presidente del Collegio

stesso;

4 - fissa il compenso annuale del Collegio dei Sindaci;

5 - nomina il Collegio dei Proviviri;

6 - delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta o il Collegio Sindacale o almeno la metà dei consorziati.

Le richieste dovranno essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

#### ART. 20

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

Le modifiche allo Statuto diverranno comunque efficaci solo dopo la prescritta approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per le materie di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, sempre indicando gli argomenti da trattare.

#### ART. 21

##### CONVOCAZIONE

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nei suddetti avvisi sarà indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione.

L'avviso deve essere comunicato con lettera raccomandata almeno 14 giorni prima dell'Assemblea.

#### ART. 22

##### QUORUM DELIBERATIVI

Le Assemblee Generali dei soci sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno di tutti i voti attribuiti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

La maggioranza prescritta per le deliberazioni è di almeno la metà più uno dei voti dei Soci presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto e la proroga del Consorzio è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti dei Soci presenti.

#### ART. 23

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

#### ART. 24

##### VOTAZIONI

Le votazioni sia in sede ordinaria che in sede straordinaria si fanno normalmente per alzata di mano, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente con decisione da prendersi per alzata di mano e tenendo conto, qualsiasi sia il sistema adottato, dei valori di voto espressi da ciascun votante..

Per scheda segreta, mediante l'utilizzazione di un numero di schede da riportare al valore del voto esercitato, devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone ed i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri.

#### ART. 25

##### PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo , salvo che l'Assemblea non elegga direttamente il Presidente.

Il Presidente designa il Segretario della seduta.

#### ART. 26

##### CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto fino a 10 membri

I membri del Consiglio dovranno essere nominati nel rispetto delle seguenti percentuali di rappresentanza : 66% tra i soci "caseifici", 17% tra i soci "stagionatori" ed il rimanente 17% tra i soci "Allevatori produttori di latte". Qualora alla stagionatura del formaggio provvedano direttamente i "caseifici" la percentuale di rappresentanza riservata agli "stagionatori" si aggiunge a quella riservata ai soci "caseifici" .

#### ART. 27

##### FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Decadono comunque automaticamente dalla carica stessa qualora si assentino ingiustificatamente per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento, dimissioni od altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, scegliendoli fra i consorziati appartenenti alla medesima categoria di quelli da sostituire.

I consiglieri così eletti rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applica l'articolo 2386 cod. civ..

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso indicante il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile o quando ne facciano motivata richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'avviso verrà comunicato con lettera R/A almeno otto giorni prima e,



ricorrendo particolare urgenza, via Fax da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza..

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

#### ART. 28

##### RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso documentato delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Inoltre, l'Assemblea Generale dei soci può deliberare l'attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza agli stessi Consiglieri.

#### ART. 29

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso.

Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- e) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- d) approvare i bilanci consuntivi, redatti ai sensi di legge, dalle Sezioni Regionali e redigere quelli della sede;
- e) assumere e licenziare il personale della sede, fissandone le mansioni e la retribuzione, nominare, tra i soci, annualmente, il responsabile di ogni sezione regionale ed individuare eventuali sedi secondarie del Consorzio;
- f) fissare la quota di ammissione dei consorziati;
- g) determinare i vari contributi dovuti al Consorzio;
- h) determinare le percentuali dovute dalla sede alle Sezioni Regionali a norma dell'art. 15;
- i) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali di cui all'art. 3;
- l) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni finanziarie per l'attuazione dei programmi consortili.
- m) adottare provvedimenti sanzionatori e/o disciplinari per violazioni degli obblighi da parte dei consorziati;
- n) nominare eventualmente il Direttore, che non si appartenga a Ditte associate, fissandone le mansioni e la retribuzione.

Il Consiglio Direttivo potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente.

#### ART.30

##### COMITATO ESECUTIVO

E' facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un comitato esecutivo e di fissarne compiti e poteri.

Esso sarà composto, nel rispetto delle percentuali di rappresentanza di cui all'art. 26, da massimo 5 Consiglieri.

Di diritto ne fa parte il Presidente.

#### ART 31

##### PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di impedimento del Presidente svolge tali funzioni il Vice Presidente.

#### ART. 32

##### COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro compenso è fissato dall'Assemblea Generale dei Delegati.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio.

#### ART. 33

##### CONTROLLO DELLE OPERAZIONI FATTE PER CONTO DELLO STATO

Il controllo di Operazioni e di servizi eventualmente svolti per ordine o per conto delle Regioni o dello Stato (attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli del Consorzio) verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalle istituzioni competenti.

#### ART.34

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci.

I Probiviri non debbono essere consorziati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione e il nuovo membro resterà in carica fino alla rinnovazione del Collegio.

#### ART. 35

##### DECISIONI DEL COLLEGIO

I consorziati ed il Consorzio sono obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri le controversie di cui all' art. 8 del presente Statuto nonché qualsiasi altra controversia riguardante i rapporti tra consorziati o derivanti dall'applicazione del presente Statuto o da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

I Probiviri decidono, entro 60 giorni, quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

ART. 36

SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni sono rette da un socio della regione di appartenenza a ciò designato, annualmente, dal Consiglio Direttivo .

ART. 37

COMPITI DELLE SEZIONI

Le Sezioni hanno il compito di:

- a ) esplicare, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo, le attività di cui all'art. 3 e tutte le altre attribuite alla loro competenza dal presente Statuto;
- b) predisporre i preventivi ed i consuntivi di spesa;
- c ) informare periodicamente i Consorziati sulle attività consortili;

TITOLO V

ART. 38

LIBRI OBBLIGATORI

Sono libri obbligatori del Consorzio:

- a) il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci da tenersi a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo da tenersi a cura del medesimo;
- d) il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;
- e) il libro degli inventari.

ART. 39

LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea Generale dei Soci nominerà un liquidatore, preferibilmente da scegliersi tra i consorziati, e fisserà le modalità della liquidazione stessa osservando le disposizioni di legge.

ART. 40

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si faccia ampio riferimento alla normativa prevista in materia.

